

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2924

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BODRATO)

e col Ministro per gli Affari Regionali e le Riforme Istituzionali

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1991

**Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di
attuazione del programma di tutela ambientale**

ONOREVOLI SENATORI. - La realizzazione di opere ed interventi finanziati dal Ministero dell'ambiente incontra gravi difficoltà di percorso, tali da determinare ritardi inaccettabili sul piano della tutela ambientale. Negli ultimi tre anni il Ministero dell'ambiente ha finanziato progetti per circa quattromila miliardi, soprattutto nei settori vitali della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti. Verificando con le Regioni lo stato di avanzamento di questi interventi, purtroppo esso risulta «ridicolmente» basso.

Le cause fondamentali di tale ritardo vanno ricercate nell'intervento plurimo e disarticolato dei molti soggetti ed organi competenti ad emettere autorizzazioni, nulla osta, eccetera e, naturalmente, nella ostilità spesso immotivata delle popolazioni locali, che diviene tuttavia incontrollabile ed inarrestabile a fronte della frammentazione delle responsabilità.

Il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990 offre, attraverso le intese programmatiche tra lo Stato e le Regioni e gli accordi di programma tra pubbliche amministrazioni, l'occasione di affrontare il problema della spesa ambientale con procedure eccezionali, simili a quelle adottate per i Mondiali di calcio e per altre opere infrastrutturali (Colombiadi, eccetera).

È del tutto evidente che depuratori, inceneritori e discariche non possono essere considerati «meno prioritari» degli stadi di calcio, soprattutto in una congiuntura che vede intere nostre regioni sopraffatte dai rifiuti e dall'inquinamento.

Il testo dell'unito disegno di legge, elabo-

rato sulla base delle osservazioni degli altri Ministeri competenti, viene sottoposto al Parlamento in concomitanza con la stipula delle prime intese (regioni Piemonte ed Emilia Romagna) e dei primi accordi di programma, confidando in una rapida approvazione da parte delle Camere così da accelerare l'esecuzione delle opere previste nei predetti programmi ed intese.

Sinteticamente la proposta si articola:

a) nel riconoscimento ad alcuni interventi di cui al programma triennale del carattere di preminente interesse nazionale, indifferibilità ed urgenza; essi sono individuati dallo schema allegato al provvedimento stesso e limitati ai programmi generali più rilevanti;

b) nell'affidamento ai presidenti delle Regioni di una peculiare responsabilità attuativa delle intese programmatiche;

c) nell'utilizzazione del modulo procedimentale delle conferenze dei servizi quale premessa per l'utilizzazione dei poteri commissariali per l'attuazione dei progetti approvati.

Il provvedimento in esame, pur concentrato in soli tre articoli, costituisce senza dubbio lo strumento operativo più efficace per consentire il sollecito rispetto del programma triennale ed il concreto utilizzo delle risorse in esso contenute.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Opere ed interventi di attuazione del programma per la tutela ambientale)

1. Gli interventi e le opere che costituiscono oggetto di intese programmatiche o di accordi di programma, adottati ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale e rientranti nei settori e nelle tipologie di cui all'allegato A, sono dichiarati di preminente interesse nazionale, indifferibili ed urgenti.

2. I relativi progetti di attuazione costituiscono in ogni caso variante degli strumenti urbanistici e degli altri piani territoriali vigenti senza necessità di ulteriori adempimenti e sono soggetti alle misure di pubblicità nazionale o locale in relazione ai loro effetti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi indicati nell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per i progetti indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, l'effetto di cui al comma 2 è collegato al decreto adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Nel quadro unitario delle intese programmatiche di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, le risorse, che comunque si rendono disponibili, previste dagli articoli 1, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate per la realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento senza tener conto dell'originaria ripartizione.

6. Qualora gli interventi e le opere di cui al presente articolo riguardino preminenti interessi nel settore energetico, ovvero aspetti essenziali delle produzioni industria-

li, il Ministro dell'ambiente procede d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

(Garante dell'intesa)

1. Il presidente della Regione, nel cui territorio devono essere realizzati gli interventi e le opere previste dall'intesa programmatica, assume la funzione di garante dell'intesa e può intervenire in tutti i procedimenti necessari all'attuazione della stessa, in funzione sollecitatoria ovvero, per i procedimenti di competenza non statale e previa diffida, in funzione sostitutiva.

2. Per le verifiche e gli accertamenti relativi il presidente della Regione può avvalersi degli organi tecnici previsti dalle vigenti leggi secondo le rispettive competenze sulle opere e gli interventi vigilati. Nell'esercizio delle funzioni sostitutive può altresì stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici anche economici, con istituti universitari e con soggetti privati, affidando in concessione agli stessi, ove non si possa altrimenti sopperire, la progettazione, la realizzazione e la gestione, fino al massimo per un triennio, degli interventi e delle opere ed utilizzando, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie all'uopo destinate.

3. Il presidente della Regione riferisce ogni sei mesi al Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione di ciascun progetto contenuto nell'intesa programmatica e sulla spesa effettivamente erogata.

Art. 3.

(Conferenza dei servizi)

1. Il Ministro dell'ambiente, ovvero il presidente della Regione nella quale si localizzano gli interventi e le opere di cui all'articolo 1, ai fini dell'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, d'intesa con le amministrazioni di volta in volta competenti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare assensi, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. Per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 1, i poteri di cui al presente articolo sono esercitati dal presidente del comitato istituzionale di bacino, individuato in base alla competenza per materia secondo i criteri di ripartizione dettati dall'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. La conferenza dei servizi, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo, valuta i progetti, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando ove occorrono le opportune modifiche, senza che ciò comporti ulteriori deliberazioni da parte di autorità statali, regionali o locali.

4. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, gli avvisi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. In ogni caso di dissenso si procede, su proposta del Ministro dell'ambiente o del Ministro dei lavori pubblici ove competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri tiene luogo dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza dei servizi. I pareri si intendono espressi favorevolmente trascorsi quaranta giorni dal ricevimento delle relative richieste.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 1, comma 1)

PROGRAMMI, SETTORI E TIPOLOGIE DI INTERVENTI

A - Smaltimento rifiuti (SMAR)

1. Sistemi per il recupero di rifiuti all'interno dello stesso ciclo produttivo o di altri sistemi di produzione.
2. Strutture di servizio ed impianti per la raccolta, lo stoccaggio, la valorizzazione e la commercializzazione di frazioni separate di rifiuti.
3. Adeguamento, potenziamento e realizzazione di nuove infrastrutture connesse ai servizi di conferimento, raccolta differenziata, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
4. Bonifica di discariche e di siti inquinati da rifiuti.

B - Depurazione acque (DEAC)

1. Realizzazione, potenziamento, ampliamento e revisione di sistemi di approvvigionamento, salvaguardia, captazione, trasporto, accumulo e distribuzione delle risorse idropotabili.
2. Realizzazione, potenziamento, ampliamento e revisione delle opere di collettamento.

C - Interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183

1. Tutte le tipologie di interventi elencati al numero 5.4 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1990, sotto i seguenti specifici punti:
 - 5.4.1 dissesto idrogeologico - frane e valanghe;
 - 5.4.2 dissesto della rete idrografica superficiale;
 - 5.4.3 attività estrattive;
 - 5.4.4 subsidenza ed erosione delle coste;
 - 5.4.5 inquinamento delle acque e del suolo;
 - 5.4.6 risorse idriche superficiali e sotterranee, razionalizzazione del loro uso.
2. Tutte le tipologie di opere indicate nell'articolo 2-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e precisamente:
 - a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:

- 1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;
- 2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

D - Programma speciale aree a rischio (ARIS)

1. Delocalizzazione e ristrutturazione di attività industriali.

2. Tutte le opere ed interventi di risanamento e protezione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, così individuate e dichiarate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità alle indicazioni del programma triennale 1989-1991 di cui alla delibera CIPE 3 agosto 1990.